

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 21 NOVEMBRE 1991, N. 19/L<sup>1</sup>**

**Approvazione del regolamento  
di attuazione della legge regionale  
21 luglio 1991, n. 13**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, concernente  
«Estensione di benefici previsti in favore dei  
combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato  
servizio di guerra nelle forze armate tedesche»

**Art. 1 (Ammontare e decorrenza della maggiorazione  
del trattamento pensionistico)**

1. La maggiorazione dei trattamenti pensionistici richiamata dalla legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, è pari, come previsto dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, a Lire 30.000 mensili e forma parte integrante dei trattamenti pensionistici medesimi, è reversibile ed è soggetta alla disciplina della perequazione automatica secondo le vigenti disposizioni.

2. L'applicazione della maggiorazione del trattamento pensionistico decorre dall'1 gennaio 1991 in caso di trattamenti pensionistici già in essere a tale data e dalla

---

<sup>1</sup> In B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

data di decorrenza dei trattamenti medesimi nel caso di attribuzione successiva.

**Art. 2 (Beneficiari della maggiorazione)**

1. La maggiorazione spetta a tutti i titolari di pensione derivante da iscrizione assicurativa obbligatoria quali lavoratori dipendenti o autonomi o esercenti libera professione, purché non abbiano goduto in tutto od in parte dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie e non abbiano ottenuto allo stesso titolo o ad altro titolo analoghi benefici.

**Art. 3 (Domanda e documentazione)**

1. I pensionati diretti, che abbiano titolo, devono presentare domanda in carta semplice, compilata secondo lo schema allegato A), all'ufficio per la Previdenza Sociale e le Assicurazioni Sociali della Regione Trentino-Alto Adige, allegando la seguente documentazione:

- a) certificato di residenza che comprovi la residenza nel Trentino alla data di presentazione della domanda;
- b) dichiarazione del Distretto militare di Trento o dichiarazione del Comune di residenza o atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, da cui risulti la prestazione di servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate durante la seconda guerra mondiale;



- c) fotocopia autenticata del libretto di pensione o in mancanza di quest'ultimo, documentazione idonea a certificare lo status di pensionato e l'ammontare della pensione;
- d) dichiarazione di responsabilità mediante atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso da parte del richiedente con l'indicazione che non ha fruito della maggiorazione prevista dall'articolo 1 O di analoghi benefici ad altro titolo e che non ha partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;
- e) dichiarazione per i pensionati già dipendenti pubblici, emessa dall'Ente di appartenenza attestante la non attribuzione delle provvidenze previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui alle lettere b) e d) del comma precedente possono essere rese direttamente presso l'Ufficio regionale per la previdenza sociale e le assicurazioni sociali; presso il medesimo Ufficio regionale possono essere effettuate l'autocertificazione comprovante la residenza di cui al punto a) e l'autenticazione di cui al punto c) del comma precedente.

#### **Art. 4 (Attribuzione della maggiorazione sulla pensione ai superstiti)**

1. I superstiti di pensionato, già in possesso dei requisiti che danno titolo alla maggiorazione, ma che non abbia potuto presentare la domanda perché deceduto prima

---

---

dell'entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, oppure di pensionato che non abbia presentato la domanda di maggiorazione e il cui decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge citata, possono presentare la domanda di maggiorazione (in carta semplice), secondo il modello di cui all'allegato B), corredata della seguente documentazione:

- a) certificato di residenza che comprovi la residenza nel Trentino del superstite richiedente alla data di presentazione della domanda;
- b) una certificazione rilasciata dall'Autorità militare o civile che attesti che il dante causa durante la seconda guerra mondiale ha prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate e non ha partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.  
In caso di oggettiva impossibilità del rilascio della certificazione suddetta, atto di notorietà;
- c) fotocopia autenticata del libretto di pensione o, in mancanza di quest'ultimo, documentazione idonea a certificare lo status di pensionato e l'ammontare della pensione;
- d) una dichiarazione di responsabilità – mediante atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso - da parte del titolare della pensione ai superstiti che testimoniano la mancata percezione ad altro titolo della maggiorazione prevista;
- e) dichiarazione, per gli ex pensionati danti causa già dipendenti pubblici, emessa dall'Ente di appartenenza attestante la non attribuzione delle

provvidenze previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

2. La maggiorazione della pensione ai superstiti è liquidata nelle misure percentuali di reversibilità previste dalla normativa vigente.

3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla lettera d) del comma 1, può essere resa direttamente presso l'Ufficio regionale per la previdenza sociale e le assicurazioni sociali; presso il medesimo Ufficio può essere effettuata l'autocertificazione comprovante la residenza di cui al punto a) de) comma 1, nonché l'autenticazione di cui al punto c) del comma medesimo.

**Art. 5 (Pubblicità delle dichiarazioni rese dagli interessati)**

1. I contenuti delle dichiarazioni, di cui alle lettere b) e d) del comma 1 del precedente articolo 3, rispettivamente alle lettere b) e d) del comma 1 del precedente articolo 4 saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del Comune di residenza del dichiarante.

**Art. 6<sup>2</sup> (Liquidazione della maggiorazione)**

1. La liquidazione della maggiorazione prevista dalla legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 4 e 27 novembre 1995, n. 12, in modo analogo a quanto avviene

---

<sup>2</sup> Articolo sostituito dal DPGR. 9 aprile 2001, n. 7/L.

per le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, avverrà, a decorrere dal luglio 2001, in rate semestrali. La prima rata verrà pagata entro il 30 marzo di ciascun anno, la seconda entro il 30 settembre. Con la seconda rata verrà posta in pagamento pure la tredicesima mensilità.

\*Allegati omessi

